



ORIGINALE

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 163 del 10 febbraio 2015)

Numero	9877
del	11.12.2017

OGGETTO: Comparto Sanità Personale non dirigente; adozione Regolamento Aziendale relativo all'istituto della "Banca delle Ore".

IL DIRETTORE GENERALE

con l'assistenza del Segretario verbalizzante e sulla base del verbale di contrattazione elaborato dall'Ufficio Relazioni Sindacali presso l'Area Gestione Personale:

PREMESSO che:

- l'art. 40 CCN integrativo del 20.09.2001 comparto sanità personale non dirigente prevede e disciplina l'istituto della "Banca delle Ore";
- questa Azienda, al fine di emanare un regolamento che disciplini l'istituto di cui trattasi, in accoglimento della richiesta formulata dalle parti sociali, ha promosso un tavolo tecnico, di fatto articolatosi in tre sedute, per l'elaborazione concordata di una bozza di regolamento sulla "Banca delle Ore";
- il 04.12.2017, in sede di contrattazione integrativa aziendale, è stata approvata la bozza di Regolamento sulla "Banca delle Ore" elaborata a seguito del confronto al tavolo tecnico tra la parte pubblica e quella sindacale.

PRESO ATTO della necessità di procedere alla formalizzazione del Regolamento sulla "Banca delle Ore" mediante la ratifica dello stesso.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta un impegno di spesa.


ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, sottoscritto in calce al presente provvedimento.



ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, sottoscritto in calce al presente provvedimento.


DELIBERA


Per quanto in narrativa, qui riproposto ad ogni effetto, di:

- ratificare l'avvenuta approvazione del Regolamento Aziendale sulla "Banca delle Ore", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale di essa;
- conferire alla presente deliberazione immediata esecutività;
- dare atto che il provvedimento testé adottato non comporta alcun impegno di spesa;
- trasmettere copia della presente deliberazione all'Unità Operativa Trattamento giuridico, economico e previdenziale di questa Azienda alla quale viene attribuito il compito di dare attuazione a quanto previsto nel predetto Regolamento;
- di pubblicare la presente deliberazione e il relativo allegato, a cura dell'URP, anche sul sito web aziendale.



Parere favorevole del Direttore Amministrativo  Dott. Andrea CHIARI	Parere favorevole del Direttore Sanitario  Dr.ssa Matilde CARLUCCI
--	---

Il Segretario
Dott.ssa Mina Specchia


IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Stefano ROSSI


**Area Gestione Risorse Finanziarie
Esercizio 2015**

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

.....
(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario _____ Il Direttore dell'Area _____

SERVIZIO ALBO PRETORIO

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Taranto	AFFISSA E PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTA AZIENDA USL
Il Direttore AA.GG.	Dal <u>12.12.2012</u> al <u>27.12.2012</u>
	Data <u>12.12.2012</u>
	L'addetto all'Albo <u>Loese Vito</u>

Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione - con nota n. del -
è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.

ALLEGATO ____

REGOLAMENTO AZIENDALE
“BANCA DELLE ORE”

Approvato con Deliberazione n. 2877 del 11.12.2017

PREMESSA

L'istituto della "Banca delle Ore" si pone come obiettivo la gestione flessibile delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare allo scopo di contemperare le esigenze lavorative con gli impegni extralavorativi dei dipendenti, compatibilmente con le necessità del servizio e dell'utenza.

Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro, straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. (art. 40 CCNL integrativo del 20.09.2001).

Il lavoro straordinario, tuttavia, non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Esso, infatti, ha carattere eccezionale, deve rispondere ad effettive esigenze di servizio e deve essere preventivamente programmato e autorizzato dal dirigente responsabile dell'unità operativa, di comune accordo con il coordinatore, nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni contrattuali.

L'accertamento del ricorso al lavoro straordinario compete, pertanto, di comune accordo al dirigente responsabile e al coordinatore dell'unità operativa che ne assumono la diretta responsabilità. Gli stessi autorizzano i singoli dipendenti nel limite massimo del budget che dovrà essere preventivamente assegnato alla rispettiva articolazione/struttura, determinandone i tempi e le modalità dell'eventuale recupero.

ART 1.

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, che disciplina l'istituto della "Banca delle Ore", si applica a tutti i dipendenti dell'Area di Comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato e a tempo pieno e/o parziale.

ART. 2

CONTO INDIVIDUALE

Ai sensi dell'art. 40 del CCNL integrativo del CCNL del Personale Comparto Sanità 1998/2001, confluiscono nel conto individuale del dipendente, su richiesta del lavoratore che s'intende confermata di anno in anno salvo disdetta, le ore di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, fino ad un massimo di 180 ore annue (art. 34 co. 3 CCNL 1998/2001). Il predetto limite, per non più del 5% del personale in servizio, è elevato fino a massimo di n. 250 ore annuali, previa determinazione da parte dell'Azienda dei criteri, da concordarsi con le OO.SS, in base ai quali stabilire i dipendenti ricompresi nella predetta quota.

Il numero di ore presenti sul conto individuale e l'eventuale scostamento negativo delle stesse saranno riportati nel tabulato mensile delle presenze previo opportuno adeguamento del programma di gestione presenze.

Confluiscono nella "Banca delle ore" le ore di lavoro straordinario che eccedono, a partire dalla mezz'ora successiva, la prestazione lavorativa giornaliera dovuta. Tale regola opera nei confronti di tutto il personale del comparto compreso i turnisti.

Non confluiscono nella "Banca delle ore":

- le ore rese a titolo di lavoro straordinario per chiamata in reperibilità che, quindi, devono essere sempre liquidate;
- le ore lavorative rese, oltre l'orario contrattuale, dai titolari di posizioni organizzativa.

ART. 3

ADESIONE ALLA BANCA DELLE ORE

L'adesione alla banca delle ore da parte del singolo lavoratore è volontaria. Essa dovrà essere formalizzata con apposita dichiarazione scritta entro il 31 dicembre e avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La richiesta di adesione alla "Banca delle ore" vincola il dipendente e l'Azienda al rispetto del presente Regolamento.

L'adesione s'intende confermata di anno in anno salvo l'eventuale recesso che dovrà essere formalizzato con preavviso di almeno un mese ed avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al compimento del periodo di preavviso.

In caso di recesso il pagamento delle ore a credito maturate avverrà entro il secondo mese successivo a quello di maturazione.

L'adesione alla banca delle ore può essere revocata entro il 31 dicembre di ogni anno ed avrà effetto per l'anno successivo.

Per i neo assunti l'eventuale adesione alla banca dovrà essere effettuata al momento dell'assunzione in ruolo o a tempo determinato. A tal fine si provvederà ad approntare e rendere disponibile apposita modulistica distribuita dall'U.O. concorsi, assunzioni, gestione del ruolo, gestione amministrativa del personale convenzionato e Pac di questa Azienda.

ART. 4

MODALITA' DI FRUIZIONE DELLE ORE ACCANTONATE

Le ore di lavoro straordinario o supplementare accantonate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione, possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 34, comma 8 del CCNL del 07 aprile 1999, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il secondo mese successivo alla prestazione lavorativa.

L'eventuale richiesta di pagamento delle ore di lavoro straordinario o supplementare, nei limiti del budget assegnato, perché avvenga entro l'anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell'anno stesso.

Le ore accantonate resteranno a disposizione per poter essere utilizzate a recupero o come riposi compensativi entro l'anno successivo a quello di maturazione, secondo le modalità convenute di comune accordo tra il dirigente responsabile e il coordinatore dell'unità operativa, tenuto conto delle esigenze di servizio, tecniche, organizzative, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi alla fruizione. L'utilizzo dei riposi compensativi non deve comunque interferire con la fruizione delle ferie che devono essere godute entro la scadenza contrattualmente prevista. L'eventuale differimento è concordato tra il Dirigente della struttura di appartenenza d'intesa con il coordinatore ed il lavoratore E' previsto un limite minimo per i prelievi di ore utilizzate come riposi compensativi stabilito in 1 (una) ora.

Il lavoratore che intende fruire del riposo compensativo produce, 5 giorni prima del godimento, per il tramite del coordinatore, istanza al Dirigente Responsabile dell'unità operativa di appartenenza il quale, in caso di sovrapposizione temporale di più richieste, d'intesa con il coordinatore, valuterà, sulla base delle motivazioni addotte e in applicazione dei criteri di priorità in analogia con gli altri istituti contrattuali, le priorità di utilizzo da parte dei dipendenti richiedenti.

ECCEDEZZA ORARIA

Nell'ipotesi di prestazione lavorativa articolata in turni e non:

- l'eccedenza oraria giornaliera fino a 30 minuti, maturata nel corso dell'attività lavorativa, non può essere accantonata e verrà utilizzata solo in compensazione nell'arco del mese;

- l'eccedenza oraria giornaliera superiore a 30 minuti, preventivamente autorizzata, può essere fruita come riposo compensativo o liquidata, secondo la disciplina dettata dal presente regolamento;
- il credito orario derivante dall'attività lavorativa prestata in eccedenza rispetto a quella contrattualmente dovuta costituisce un vincolo per il Dirigente dell'Unità operativa e del coordinatore, che con cadenza trimestrale e, comunque, entro l'anno di riferimento, dovranno consentire ai propri dipendenti, anche se aderenti alla banca ore, che lo richiedono, la compensazione dello stesso nell'ambito dell'attività lavorativa.

La richiesta di pagamento delle ore di lavoro straordinario ovvero la loro fruizione a titolo di riposo compensativo, debitamente autorizzata dal Dirigente dell'unità operativa di comune accordo con il coordinatore, avviene mediante compilazione di apposita modulistica firmata dal dipendente, dal Dirigente e dal coordinatore e trasmessa all'Ufficio del personale della rispettiva struttura di appartenenza.

La contabilizzazione delle ore di straordinario maturate si chiude alla data del 31.12 e la fruizione delle stesse avverrà entro l'anno successivo, in modo retribuito con cadenza bimestrale o come riposo compensativo. Le ore di lavoro straordinario non recuperate per motivate esigenze di servizio, formalmente documentate, sono poste in liquidazione d'ufficio. Solo in caso di mancanza di disponibilità del fondo le stesse verranno riportate nell'anno successivo.

La "Banca delle ore" sarà alimentata dal saldo positivo o negativo ottenuto dalla differenza tra le ore mensili effettivamente lavorate detratte le ore mensili lavorabili.

ART. 5

DISCIPLINA PER I DIPENDENTI CHE NON ADERISCONO ALLA BANCA DELLE ORE

Per i lavoratori, che non intendano aderire alla banca delle ore si applicano le disposizioni di cui all'art. 34, co. 6 del CCNL 1998/2001. Pertanto, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, anziché il mese successivo alla loro maturazione entro il termine massimo di tre mesi.

I dipendenti titolari di posizione organizzativa non possono aderire alla "Banca delle Ore"

ART. 6

NORME TRANSITORIE E FINALI

L'istituto della Banca delle ore sarà attivato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di adozione della deliberazione di approvazione del presente Regolamento.

Le ore che confluiranno nel conto individuale del dipendente saranno quelle maturate a far data dal 01 gennaio 2017.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 40 del CCNL integrativo del CCNL 20.09.2001 saranno realizzati incontri con le OO.SS. e la RSU finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore e all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, oltre a costituire elemento per la valutazione individuale, nei casi più gravi, potrà essere causa di procedimento disciplinare, ai sensi della normativa vigente. Per l'Amministrazione la non osservanza del presente regolamento verrà valutata quale comportamento antisindacale.

Il presente regolamento è frutto della negoziazione tra l'Azienda e le OO.SS dell'Area di Comparto e la RSU. Esso sarà approvato con deliberazione dal Direttore Generale e sarà pubblicato con affissione all'albo e inviato ad ogni singolo dipendente a mezzo e-mail aziendale

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle vigenti norme in materia.

Le norme del presente regolamento non possono essere in contrasto con le disposizioni legislative e/o contrattuali nazionali in materia.